



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA**

riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

Dott. Andrea Gibelli	Presidente Rel. Est.
Dott. Mauro P. Bernardi	Giudice
Dott. Alessandra Venturini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ex DL 14/19 n. 84/2023 R.G. (liquidazione controllata ex artt. 268 e seg. C.C.I.I.) depositato da
residente in Marmirolo , e
e residente in Caprino Veronese,
;

Con ricorso in data 26/

hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e seg. C.C.I.I. chiedendo al Tribunale di dichiarare appunto: *“di essere ammessi alla procedura di liquidazione controllata del sovra indebitato ex art. 268 e ss. CCII, sulla base del programma formulato nel presente atto, con richiesta di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata disponendo:*

- 1) *la nomina del giudice delegato;*
- 2) *la nomina del liquidatore nella persona del dott. Marco Bianchi;*
- 3) *ordinando ai debitori il deposito entro sette giorni degli eventuali bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;*
- 4) *assegnando ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; ordinando la consegna o il rilascio degli eventuali beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e comunque il periodico deposito della somma di € 200,00 per ed € 500,00 per sul conto corrente intestato alla procedura presso la banca che il Giudice vorrà indicare;*
- 5) *l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia;*
- 6) *l'eventuale trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;*



- 7) *La comunicazione della proposta e della sentenza a cura dell'OCC ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.*”.

Con decreto in data 13/11/23 (dep. il 14/11/23) il Tribunale ha osservato:

“Il ricorso presenta alcune criticità che devono essere emendate.

In particolare:

- 1) *Il computo delle spese necessarie per le ordinarie esigenze di vita va fatto in base al criterio di cui all'art. 283 comma secondo CCII consentendo quindi, verosimilmente, un ulteriore incremento della somma che può essere messa a disposizione del ceto creditorio (v. Trib. Mantova 27/9/22 nel proc. n. 4/2022 R.G.);*
- 2) *Può essere escluso dalla liquidazione solo il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza della cifra ottenuta applicando il criterio di cui sopra, con obbligo delle parti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonchè ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura nell'arco temporale di tre anni e cioè fino alla dichiarazione eventuale di esdebitazione ex art. 282 CCII (in assenza delle condizioni ostantive di cui al secondo comma del citato articolo);*
- 3) *risulta titolare del diritto di usufrutto nella misura della metà dell'immobile di civile abitazione di Marmiolo di proprietà della figlia, ma, inspiegabilmente, non si è tenuto in alcun conto il valore di tale quota, che non è stato nemmeno quantificato;*
- 4) *Il ricorso e la relazione vanno poi integrati con un dettagliato conteggio della somma disponibile secondo le indicazioni di cui sopra, del residuo detratto il prededotto, della percentuale per i privilegiati (con indicazione del relativo calcolo), del residuo per i chirografari e dell'eventuale percentuale di soddisfazione degli stessi (con indicazione del relativo calcolo);*
- 5) *Vanno riviste le tabelle ed i conteggi sia del ricorso che della relazione dato che presentano inesattezze (ad es.: nel ricorso, la tabella sub 5.1 risulta incomprensibile ove si indica un totale complessivo di € 937.718,57 e poi un totale pari a € 700.906,95 e un totale pari a € 614.118,88; nella relazione i calcoli a pag. 11 paiono errati).*”.

Il Tribunale ha quindi concesso termine di giorni quindici per l'integrazione di ricorso e relazione.

La difesa dei ricorrenti ha provveduto al deposito di integrazione in data 29/11/23 con allegata relazione integrativa del Gestore della crisi Dott. Marco Bianchi in pari data.

Sussiste la competenza dell'adito Tribunale anche se risulta residente in Caprino Veronese, alla luce di quanto disposto dall'art. 66 C.C.I.I., applicabile nel caso di specie, e del fatto che, in caso di procedura unitaria, instaurata da familiari non conviventi ma residenti in circoscrizioni diverse, deve ritenersi consentita la scelta di uno dei due Fori rispettivamente competenti per le procedure, se separatamente avviate, non potendo trovare applicazione analogica la disposizione di cui all'art. 286 C.C.I.I., riferita alle procedure di concordato di gruppo, laddove si prevede la prevalenza del Foro del soggetto che presenta l'esposizione debitoria maggiore.

L'art. 270, comma quinto, C.C.I.I. consente, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare, purché compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (art. 26 e seg. C.C.I.I.).

Quanto alla documentazione da allegare alla domanda va osservato che l'art. 269 C.C.I.I. non contiene alcuna previsione specifica al riguardo, ma, al secondo comma, dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*.

In funzione di tale verifica si è ritenuto applicabile l'art. 39, commi primo e secondo, C.C.I.I. (Trib. Verona 20/9/22).

Nel caso di debitore persona fisica, non esercente attività d'impresa, come nel caso di specie, è necessario produrre: 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa



presentazione; 2) l'inventario dei beni; 3) l'elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascun soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, comma secondo, C.C.I.I.) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore e della famiglia (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, comma quarto, lett. b C.C.I.I.).

Premesso che i debitori non sono proprietari di immobili (il solo _____ è titolare del diritto di usufrutto per la quota del 50% dell'immobile in cui abita, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Marmirolo

_____ e non dispongono nemmeno di beni mobili, registrati e non, e che l'unico atto dispositivo risulta dal ricorso, ed è risalente ad oltre cinque anni dal deposito dello stesso, tali documenti sono stati allegati (anche se, per il vero, solo in parte, con particolare riferimento a quanto indicato sub 1, e si dovrà quindi provvedere, nel prosieguo e al più presto, alla relativa integrazione da parte dei ricorrenti), tranne la dichiarazione negativa relativa agli atti dispositivi, che peraltro, implicitamente, si desume da quanto esposto (e che andrà comunque allegata).

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, Dott. Marco Bianchi contenente la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori come previsto dall'art. 269, comma secondo, C.C.I.I..

Dalla documentazione depositata risulta che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) C.C.I.I., e che ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui al citato articolo, lett. c), in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile e liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi.

La domanda può essere accolta con la precisazione che il credito professionale (di assistenza nella procedura) dell'Avv. Carlo Pagani va considerato come privilegiato ma non predefinito, posto che, se pure deve ritenersi consentito che il debitore, nel presentare la domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, si avvalga dell'assistenza tecnica affinché sia pienamente garantito il diritto di difesa, nondimeno l'art. 268 primo comma C.C.I.I. stabilisce che la domanda possa essere presentata personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC, e, inoltre, che il credito in questione non rientra fra quelli di cui all'art. 6 C.C.I.I., conseguendone che il professionista sopra indicato dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo.

_____ non è intestatario di beni immobili.

In difetto di specifica previsione normativa, il fatto di disporre unicamente dello stipendio derivante dall'attività di lavoro subordinato (o di pensione) non preclude l'apertura della procedura di liquidazione controllata evidenziandosi che, come il Tribunale ha già avuto modo di rilevare, *"tale conclusione trova indiretta conferma nel richiamo operato (sia pure nei limiti della compatibilità) dall'art. 276 all'art. 233 CCI e in particolare alla disposizione di cui al comma 1 lett. d) ove è contemplata l'ipotesi della chiusura nel caso in cui si accerti che la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali né i crediti predefinitibili e le spese di procedura ciò che presuppone l'assenza di beni liquidabili"* (Trib. Mantova 9/2/23).

Spetta al Giudice Delegato stabilire, con successivo decreto, come previsto dall'art. 268, comma quarto lett. b), C.C.I.I., su istanza del debitore e allegato parere del liquidatore, quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e quindi esclusa dalla liquidazione.

Si dovrà, comunque, dare continuità all'orientamento secondo cui le cessioni del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi quindi ritenere inefficaci eventuali pagamenti successivi, ferma restando l'efficacia dei pagamenti anteriori.



In caso poi di espropriazione mobiliare presso terzi nella quale sia stata emessa ordinanza di assegnazione da parte del G.E., sono parimenti inefficaci i pagamenti successivi all'apertura della liquidazione, ferma restando l'efficacia di quelli anteriori.

Come è stato condivisibilmente affermato (Trib. Verona 5/10/22, dep. il 6/10/22): “. . . 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione controllata prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12 vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed, infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima nell'art. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI); rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori . . .”.

Dal giorno di apertura della liquidazione, nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (artt. 270 comma quinto e 150 C.C.I.I.).

Il Liquidatore va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 comma secondo C.C.I.I..

P.Q.M

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
residente in Marmirolo,

, e
e residente in Caprino Veronese

nomina Giudice Delegato il Dott. Andrea Gibelli;

nomina liquidatore il Dott. Marco Bianchi;



dispone che il liquidatore:

- a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 C.C.I.I.;
- b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 C.C.I.I.;
- c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 C.C.I.I., depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura, e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;

ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositate col ricorso);

assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 C.C.I.I.;

ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 comma quarto C.C.I.I.;

dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 comma quarto C.C.I.I., dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;

autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. di att. c.p.c.:

- Ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- Ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- Ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31/5/10 n. 78 conv. in legge 30/7/10 n. 122 e succ. mod.;
- Ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti col debitore, anche se estinti;
- Ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti col debitore;

stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della procedura trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I.;

ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui i debitori risultino essere intestatari di beni immobili o mobili registrati.



Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.

Mantova 7/12/23.

IL PRESIDENTE Est.
Dott. Andrea Gibelli

